

COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE *PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI*
SERVIZIO *DEMOGRAFICO*

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 in data 28 dicembre 2023.

Sommario

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 5 |
| Capo I - Disposizioni generali | 5 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 5 |
| Art. 2 - Definizioni | 5 |
| Articolo 3 - Competenze..... | 6 |
| Articolo 4 - Responsabilità | 7 |
| Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento | 7 |
| Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico | 7 |
| Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori, strutture per il commiato..... | 7 |
| Articolo 7 - Strutture per il commiato..... | 7 |
| Articolo 8 - Depositari di osservazione ed obitori | 8 |
| Capo III - Cofani funebri | 8 |
| Articolo 9 - Deposizione della salma nel cofano funebre | 8 |
| Articolo 10 - Verifica e chiusura cofano..... | 8 |
| Articolo 11 – Cofani per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti | 8 |
| Articolo 12 - Deposito di cofano destinato alla cremazione | 9 |
| Articolo 13 - Fornitura gratuita di cofano funebre..... | 9 |
| Articolo 14 - Rapporti con le comunità religiose..... | 9 |
| Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre | 9 |
| Articolo 16 - Trasporti funebri..... | 10 |
| Articolo 17 - Trasporto di salme..... | 10 |
| Articolo 18 - Trasporto di cadaveri..... | 11 |
| Articolo 19 - Morti per malattie infettive e diffuse o portatori di radioattività | 11 |
| Articolo 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione | 11 |
| Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero..... | 11 |
| Articolo 22 – Trasporto di ceneri ed ossa | 12 |
| TITOLO II - CIMITERO, CINERARI, SEPOLTURE EXTRACIMITERIALI..... | 12 |
| Capo I - Cimitero..... | 12 |
| Articolo 23 – Cimitero civico | 12 |
| Articolo 24 - Disposizioni generali - Vigilanza | 12 |
| Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero..... | 12 |
| Articolo 26 - Ammissione nel cimitero..... | 12 |
| Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale | 13 |
| Articolo 27 - Disposizioni generali..... | 13 |
| Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale..... | 13 |
| Capo III - Inumazione e tumulazione | 14 |
| Articolo 29 – Attività cimiteriali..... | 14 |
| Articolo 30 - Inumazione..... | 14 |
| Articolo 31 - Cippo..... | 14 |

| | |
|--|-----------|
| Articolo 32 - Tumulazione..... | 14 |
| Articolo 32-bis - Tumulazione aerata | 15 |
| Articolo 33 - Deposito provvisorio..... | 15 |
| Articolo 34 – Deposito in cella frigorifera..... | 16 |
| Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni | 16 |
| Articolo 35 - Esumazioni ordinaria..... | 16 |
| Articolo 36 – Estumulazione ordinaria | 16 |
| Articolo 37 - Esumazione ed estumulazione straordinarie..... | 17 |
| Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento | 17 |
| Articolo 39 - Raccolta delle ossa | 17 |
| Articolo 40 - Rifiuti cimiteriali | 17 |
| Articolo 41 - Disponibilità dei materiali | 18 |
| Capo V - Cremazione e cinerari | 18 |
| Articolo 42 – Avvio al crematorio | 18 |
| Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione | 18 |
| Articolo 44 - Urne cinerarie e loro affidamento..... | 18 |
| Articolo 45 - Dispersione delle ceneri | 19 |
| Capo VI - Polizia dei cimiteri..... | 20 |
| Articolo 46 - Orario | 20 |
| Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso..... | 20 |
| Articolo 48 - Divieti speciali | 20 |
| Articolo 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti..... | 20 |
| Capo VII - Sepolture extracimiteriali | 21 |
| Articolo 50 – Tumulazione privilegiata | 21 |
| Articolo 51 - Cappella privata fuori del cimitero..... | 21 |
| TITOLO III - CONCESSIONI | 21 |
| Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture | 21 |
| Articolo 52 - Sepolture private | 21 |
| Articolo 53 - Durata delle concessioni..... | 22 |
| Articolo 54 - Modalità di concessione | 22 |
| Articolo 55 - Uso delle sepolture private | 22 |
| Articolo 56 - Costruzione dell'opera - Termini | 23 |
| Capo II - Divisione, subentri, rinunce..... | 23 |
| Articolo 57 - Divisione, Subentri..... | 23 |
| Articolo 58 - Rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato..... | 23 |
| Articolo 59 - Rinuncia a concessione di aree libere..... | 24 |
| Articolo 60 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione..... | 24 |
| Capo III - Revoca, decadenza, estinzione..... | 24 |
| Articolo 61 - Revoca..... | 24 |
| Articolo 62 - Decadenza | 24 |

| | |
|--|-----------|
| Articolo 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza | 25 |
| Articolo 64 - Estinzione..... | 25 |
| TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI..... | 25 |
| Capo I - Imprese e lavori privati..... | 25 |
| Articolo 65 – Lavori edili al cimitero | 25 |
| Articolo 66 - Responsabilità - Deposito cauzionale per consumi | 25 |
| Articolo 67 - Recinzione aree - Materiali di scavo | 25 |
| Articolo 68 - Introduzione e deposito di materiali | 25 |
| Articolo 69 - Orario di lavoro | 26 |
| Articolo 70 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti | 26 |
| Articolo 71 - Vigilanza | 26 |
| Capo II - Imprese pompe funebri e attività funebre..... | 26 |
| Articolo 72 - Attività Funebre | 26 |
| Articolo 73 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione | 26 |
| TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | 27 |
| Capo I - Disposizioni varie..... | 27 |
| Articolo 74 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero | 27 |
| Articolo 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti | 27 |
| Articolo 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali | 27 |
| Articolo 77 - Schedario dei defunti e scadenario delle concessioni | 27 |
| Capo II - Norme transitorie - disposizioni finali..... | 28 |
| Articolo 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento..... | 28 |
| Articolo 79 - Cautele | 28 |
| Articolo 80 - Tariffe..... | 28 |
| Articolo 81 - Norma finale e di rinvio | 28 |
| TITOLO VI - SANZIONI..... | 28 |
| Capo I - Accertamento ed applicazione sanzioni amministrative | 28 |
| Articolo 82 - Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981 | 28 |
| Articolo 83 - Sanzioni..... | 29 |
| Articolo 84 - Pagamento in misura ridotta..... | 29 |
| Articolo 85 – Accertamento degli illeciti..... | 29 |
| Articolo 86 - Ordinanze di ingiunzione o di archiviazione | 29 |
| TABELLA DELLE SANZIONI..... | 31 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune, nel rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, delle diverse convinzioni religiose e culturali, tutela la salute pubblica, l'interesse degli utenti dei servizi funebri e impronta l'azione amministrativa ai principi di evidenza scientifica, trasparenza, appropriatezza, efficacia ed efficienza.

2. Il presente Regolamento - in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, alla Legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e al Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8 - disciplina le funzioni e i servizi correlati al decesso di ogni persona nonché le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre, nel territorio comunale, avvenga nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui al primo comma.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- b) *attività funebre*: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo: il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso; la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale; attività di tanatoprassi e/o tanatoestetica, cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri; servizio di accoglienza ed ostensione per la veglia del defunto in propri spazi appositamente allestiti; il trasporto di salma e di cadavere;
- c) *cadavere*: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- d) *cassetta*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- e) *castrone di avvolgimento*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- f) *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- g) *cinerario comune*: dispersorio o manufatto nel quale vengono sversate, in forma promiscua, preferibilmente attraverso un apposito rito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura ovvero nel quale vengono raccolte le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria;
- h) *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- i) *camera mortuaria*: deposito di osservazione, custodia provvisoria dei feretri in attesa di sepoltura e/o cremazione;
- j) *cofano*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- k) *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale;
- l) *concessionario*: soggetto titolare di una concessione di loculo/area cimiteriale etc., oppure il soggetto affidatario di concessione di lavori pubblici o di servizi per la realizzazione di ampliamento di cimitero o di gestione del cimitero stesso;
- m) *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- n) *cremazione*: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- o) *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- p) *deposito mortuario*: sosta temporanea all'interno di un cimitero di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- q) *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- r) *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- s) *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

- t) *estumulazione*: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- u) *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni;
- v) *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni;
- w) *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- x) *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
- y) *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- z) *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- aa) *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- bb) *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- cc) *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- dd) *loculo o tumulo*: vano stagno di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- ee) *loculo areato*: vano dotato di sistema di areazione naturale, di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, all'interno del quale il cadavere subisce un processo di sublimazione spontaneo;
- ff) *nicchia cineraria*: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- gg) *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigheniche;
- hh) *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ii) *ossario*: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- jj) *ossario comune*: manufatto cimiteriale nel cui ambito sono depositati promiscuamente i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- kk) *polizia mortuaria*: le attività autorizzatorie, di vigilanza, di controllo sulle operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
- ll) *resti mortali*: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- mm) *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- nn) *salma*: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- oo) *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- pp) *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- qq) *traslazione*: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero o in altro loculo di cimitero differente;
- rr) *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nel cofano, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- ss) *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tt) *tumulazione*: sepoltura di feretro in loculo, che richiede l'operazione finale di tamponamento e sigillatura con muratura intonacata; il termine è altresì utilizzato per l'alloggiamento di cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo, ossario o nicchia cineraria che non richiede tamponamenti, ma solo l'apposizione di lapide di chiusura;
- uu) *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

Articolo 3 - Competenze

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle prescrizioni del presente

Regolamento ed in particolare:

- a) sull'attività funebre;
 - b) sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre;
 - c) sul trasporto di salme, di cadaveri e di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e sul trasferimento di cassette di ossa ed urne cinerarie.
2. Esclusivamente per gli aspetti igienico-sanitari, il comune, nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, si avvale della ASL che assicura il servizio di medicina necroscopica.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Sindaco, Autorità Sanitaria Locale e quale Ufficiale di Governo, potendo egli delegare quelle di Ufficiale dello stato civile a personale dipendente di questo Comune ovvero altro¹.
4. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, ai sensi dell'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267².
5. Concorre all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile del Servizio tecnico comunale per la parte tecnico-manutentiva e per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nelle aree cimiteriali da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge oppure individuati come tali dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe per l'anno di riferimento.
2. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli Comunali), comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267³, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale del Servizio di polizia mortuaria e presso il cimitero ed anche pubblicati in apposito *frame* del sito *web* istituzionale del comune:
 - l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - l'orario di apertura e chiusura della/e struttura/e di commiato;
 - copia del presente Regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori, strutture per il commiato

Articolo 7 - Strutture per il commiato

¹ Sulla possibilità di delegare le funzioni di ufficiale di stato civile a personale dipendente da un Comune diverso da quello di appartenenza del sindaco, ed assegnato a questo ultimo in forza di una convenzione sottoscritta tra gli enti interessati, il Consiglio di Stato, Sez. I, con il parere n.02864/2010 del 29 settembre 2010, ha espresso l'avviso che all'ipotesi descritta possano applicarsi in via analogica le norme contenute nel D.P.R. n.79/2009, le quali prevedono l'estensione delle deleghe in questione a personale non di ruolo del Comune.

² <<1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.>>.

³ <<1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

(...)

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

(...)>>.

1. Il Comune promuove la realizzazione di una o più strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possano tenersi cerimonie di commiato. Il Comune programma la realizzazione di una di queste strutture, secondo quanto previsto dall'art. 4 (Funzioni e compiti dei Comuni), comma 5, della legge regionale n. 34/2008⁴, all'interno del cimitero.
2. La struttura, che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per la custodia, l'esposizione e la veglia dei cadaveri.
3. La struttura per il commiato è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, la struttura deve essere in possesso dei requisiti di agibilità e delle seguenti caratteristiche igienico-sanitarie, in analogia a quanto disciplinato per le camere mortuarie dalla normativa vigente in materia⁵.
5. È consentito alle imprese funebri di esercire una propria struttura per le medesime finalità di cui al precedente comma 2 e con le caratteristiche di cui al precedente comma 4.

Articolo 8 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Le funzioni di deposito di osservazione sono svolte entro la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990⁶.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Capo III - Cofani funebri

Articolo 9 - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano funebre avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
2. In ciascun cofano non si può deporre che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere parte di uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel cofano rivestita o avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva e diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il medico necroscopo dell'ASL o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti precauzionali a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 10 - Verifica e chiusura cofano

1. La chiusura del cofano è fatta sotto la vigilanza dell'addetto al trasporto funebre.
2. L'addetto al trasporto funebre, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 11; in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del cofano al tipo di sepoltura alla quale il cadavere è destinato, il corretto approntamento per il trasporto o per il deposito mortuario, nonché l'identificazione del cadavere stesso.
3. Lo stesso addetto al trasporto funebre cura che sul piano esterno superiore di ogni cofano sia apposta piastrina metallica - o in materiale refrattario per la cremazione - recante incisi, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte; per la salma di persona sconosciuta, la piastrina reca la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 11 - Cofani per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

⁴ <<Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, (...), collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione>>.

⁵ Si vedano l'art. 15 (Strutture per il commiato) del R.r. n. 8/2015 ed anche: R.r. 14/01/2005 n.3 recante *Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie*, alla voce C.02.06, ad eccezione del tavolo settorio, e Circolare Assessorato alla Sanità Regione Puglia, 24/10564/1 del 07.08.2009.

⁶ <<1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. (...).

3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 [in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita] e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 [ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita].>>.

1. La struttura del cofano e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre ovvero all'eventuale deposito mortuario.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva e diffusiva vengono effettuati in cofano costituito da duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o eventualmente nel rispetto delle prescrizioni impartite dal servizio competente della ASL.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti; sulla cassa deve essere presente la targhetta identificativa della ditta incaricata delle onoranze funebri⁷.
4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del cofano, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del cofano e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendosi in caso di inefficienza e/o inadeguatezza il rinnovo del cofano o il suo rivestimento totale con lamiera metallica.
6. L'impiego, nel feretro destinato all'inumazione, di materiale biodegradabile diverso dal legno deve risultare previamente autorizzato⁸.
7. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili; tutti gli addobbi del cofano non combustibili devono risultare facilmente removibili, prima dell'introduzione del feretro nel forno crematorio.
8. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990⁹ può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
9. È consentita l'applicazione ai cofani funebri di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 12 - Deposito di cofano destinato alla cremazione

1. Quando si preveda il deposito del feretro, secondo quanto previsto all'art. 42, comma 2, dovrà sempre predisporre il cofano con un rivestimento interno ad effetto impermeabilizzante (lenzuolino cosparso di polvere assorbente o dispositivo plastico).
2. Nell'eventualità di temperature superiori ai 35 °C, nel caso di sosta in camera mortuaria, il cofano dovrà essere riposto in cassone di avvolgimento in materia biodegradabile ad effetto impermeabilizzante.

Articolo 13 - Fornitura gratuita di cofano funebre

1. Il Comune fornisce gratuitamente il cofano per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a nuclei familiari indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio comunale competente in materia socio-sanitaria, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Capo IV - Trasporti funebri

Articolo 14 - Rapporti con le comunità religiose

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione di funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco, sentite le comunità religiose, le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e la ASL, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a) orari di svolgimento del servizio;
 - b) orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;

⁷ Così prescrive l'art. 22 (Tumulazioni e loculi), comma 2, del regolamento regionale n. 8/2015.

⁸ Il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne certifica l'utilizzabilità con proprio decreto.

⁹ <<1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. (...)>>.

- c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
 - e) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - f) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie.
2. La disciplina del trasporto, così come determinata in forza del comma precedente, hanno la più ampia diffusione presso l'ufficio comunale del Servizio di polizia mortuaria, il cimitero ed anche attraverso apposito *frame* del sito *web* istituzionale del Comune.
3. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della comunità cittadina, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Articolo 16 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti dalle imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre¹⁰.
2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e che rispettano la normativa UNI-EN 15017 (Servizi Funerari. Requisiti del Servizio), garantendo igiene e sicurezza pubblica; i soggetti coinvolti acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, *ex art.* 358 C.P.¹¹.
3. Il servizio di trasporto funebre esercitato in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri si uniforma, per le caratteristiche dei mezzi, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercizio dell'attività funebre¹².
4. Sono trasporti istituzionali, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990¹³, e perciò a carico del comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di:
- a) salme provenienti da abitazioni malsane e dirette al deposito di osservazione su segnalazione dell'Autorità sanitaria;
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - d) cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
 - e) parti anatomiche riconoscibili.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, il trasporto è eseguito senza servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantirne, comunque, il decoro; le salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono trasportate dal luogo del decesso al deposito di osservazione.
6. Il Servizio di polizia mortuaria stabilisce turni di reperibilità degli addetti al trasporto funebre operanti sul territorio per l'esecuzione dei trasporti di cui al comma 4.
7. I trasporti funebri a pagamento sono effettuati dalle imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari regionali¹⁴, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.
8. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura socio-assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitorio, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

Articolo 17 - Trasporto di salme

1. Il trasporto di salma deve essere effettuato entro 24 ore dal decesso, in tempi brevi, e comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso ed il suo trasferimento presso uno dei seguenti luoghi:
- abitazione;
 - luoghi di culto ritenuti idonei;
 - obitorio;
 - strutture socio-sanitarie pubbliche e/o private accreditate previa disponibilità all'accoglimento della salma;
 - strutture per il commiato di cui all'art. 7.

¹⁰ Così stabiliscono l'art. 15 (Attività funebre) della legge regionale n. 34/2008 e dall'art. 8 (attività funebre) del regolamento regionale n. 8/2015.

¹¹ << Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.>>.

¹² Vedi nota 10.

¹³ <<1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.>>.

¹⁴ Cfr.: artt. 10, 10-bis, 10-ter, 15 e 16 della legge regionale n. 34/2008, artt. 4, 7 e 8 del regolamento regionale n. 8/2015.

2. I trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. Il trasporto di salma non è consentito nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.
4. Il trasporto di salma non è soggetto ad alcuna autorizzazione del Comune; è sufficiente la certificazione del medico curante o del medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica e che il decesso non è avvenuto a causa di reato.
5. La certificazione di cui al comma precedente è titolo valido per il trasporto di salma nell'ambito del territorio regionale¹⁵.
7. La vigilanza e il controllo del servizio di trasporto delle salme, sono svolti dalla ASL, dalla polizia locale e dalle altre forze dell'ordine.

Articolo 18 - Trasporto di cadaveri

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Sindaco del comune di decesso¹⁶.
2. Il trasporto di cadavere comprende la sua raccolta e il collocamento nel cofano funebre, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o cremazione.

Articolo 19 - Morti per malattie infettive e diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive e diffuse il medico necroscopo della ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 8, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, la ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285¹⁷; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28¹⁸ e 29¹⁹ dello stesso

¹⁵ Il trasporto di salma è certificato e registrato secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge regionale n. 34/2008 e art. 4 del regolamento regionale n. 8/2015.

¹⁶ Le relative modalità sono disciplinate dall'art. 10-bis della legge regionale n. 34/2008 e dall'art. 7 del regolamento regionale n. 8/2015.

¹⁷ <<1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale e' rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano e' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.>>.

¹⁸ << 1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti: a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma e' diretta; b) certificato dell'unità' sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30; c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.>>.

¹⁹ << 1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata: a) di un certificato della competente autorità' sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30; b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma e' diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.>>.

Decreto.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal Sindaco del Comune ove si trova il cadavere.

Articolo 22 - Trasporto di ceneri ed ossa

1. Il trasporto fuori Comune di ceneri o di ossa deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trovano i resti e le ceneri.

3. I resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne cinerarie sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

5. Il trasporto di ossa o ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

TITOLO II - CIMITERO, CINERARI, SEPOLTURE EXTRACIMITERIALI

Capo I - Cimitero

Articolo 23 - Cimitero civico

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265²⁰, il Comune provvede al servizio del seppellimento utilizzando ordinariamente il cimitero comunale.

Articolo 24 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salve le diverse previsioni di cui agli artt. 50 e 51.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale preposto al Servizio di polizia mortuaria.

4. Competono esclusivamente al Comune (che può eseguirle in gestione diretta o in appalto tramite terzi o anche tramite un concessionario di lavori pubblici o di servizi):

- a) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici;
- b) le operazioni di esumazione ed estumulazione;
- c) le funzioni di custodia²¹.

5. La ASL controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero

1. Reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Sindaco, entro il perimetro cimiteriale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a comunità straniere o a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

2. L'operatività cimiteriale nei reparti speciali è assicurata dal Comune a mente di quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 26 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione²²:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone nate e/o decedute nel comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali le ossa e le ceneri delle persone che abbiano il coniuge/unito civilmente/convivente di fatto, sepolto nel cimitero comunale;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte:
 - i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone concessionarie, ovvero aventi causa di persona concessionaria, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

²⁰ << Ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel Regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. (...)>>.

²¹ Si vedano gli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

²² Si veda l'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- i cadaveri, i resti mortali le ossa e le ceneri di defunti già associati a confraternite titolari di gentilizi, che abbiano il diritto di essere ivi sepolti;

e) i nati morti ed i prodotti del concepimento²³.

2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente comma 1, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà²⁴.

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 27 - Disposizioni generali

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, individuati tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2. Il Sindaco può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche e idrogeologiche del terreno per le finalità di cui all'art. 14 (Esumazioni ed estumulazioni), comma 2, della legge regionale n. 34/2008²⁵.

3. Compatibilmente con l'esigenza di garantire forme di sepoltura di cui al comma 1, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture individuali, familiari e per collettività²⁶.

4. Il Piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture di cui al comma 3, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.)²⁷.

Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale

1. Presso il Servizio di polizia mortuaria è depositata una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente e in scala 1:200 di dettaglio per le diverse zone, estesa anche alle aree circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale²⁸.

2. Ogni cinque anni, o quando siano istituite nuove aree cimiteriali in ampliamento ovvero entro il perimetro cimiteriale il comune è tenuto a redigere il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

3. Nell'elaborazione del piano regolatore cimiteriale si assumono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;

b) la valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) la dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) le eventuali maggiori disponibilità di sepolture che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) i fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) l'individuazione delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere norme per il restauro conservativo.

4. Nel cimitero sono conseguentemente individuati spazi o zone costruite da destinare a:

1) campi per l'inumazione comune e per l'inumazione degli indecomposti;

2) aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

3) tumulazioni individuali (loculi);

4) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);

5) ossari;

6) nicchie cinerarie;

²³ Per la determinazione dell'ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento, si veda l'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.

²⁴ Per le modalità, si veda l'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

²⁵ <<Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sulla base del parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi purché in quest'ultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.>>.

²⁶ Si vedano gli artt. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

²⁷ Si veda quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 19 (Costruzione dei cimiteri) del regolamento regionale n. 8/2015.

²⁸ La delimitazione degli spazi si prevista deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 20 (Pianta dei cimiteri) del regolamento regionale n. 8/2015.

- 7) ossario comune;
- 8) cinerario comune;
- 9) camera mortuaria, con annessa struttura del commiato;
- 10) eventuale area per crematorio;
- 11) locali per il personale di custodia;
- 12) obitorio;
- 13) area destinata alla dispersione delle ceneri;
- 14) area destinata alla sepoltura di cittadini riconosciuti benemeriti.

Capo III - Inumazione e tumulazione

Articolo 29 - Attività cimiteriali

1. È compito del servizio di custodia presso il cimitero registrare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del comune, avvalendosi di sistemi informatici.

Articolo 30 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.
2. L'utilizzazione delle fosse di inumazione deve farsi cominciando - entro ciascun campo come individuato nella planimetria di cui all'art. 28, comma 1 - da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni effettuate in aree di concessione.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere deposti in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 31 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, non prima di centottanta giorni dall'avvenuta inumazione, in alternativa al cippo, di un manufatto copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo, il quale reca comunque il numero progressivo della fossa. Le dimensioni e caratteristiche strutturali del manufatto sono autorizzate dal Servizio di polizia mortuaria secondo l'art. 65.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285²⁹.

Articolo 32 - Tumulazione

1. Le sepolture per tumulazione avvengono in loculi stagni costruiti in opera muraria dal comune o da privati concessionari, che richiedono la tamponatura finale con muratura intonacata, per la durata di venti anni dal giorno del seppellimento
2. È, altresì, sepoltura a tumulazione la collocazione di cassette o urne cinerarie in loculi, ossari o nicchie cinerarie costruiti in opera muraria dal comune o dai concessionari; in ambienti chiusi essa richiede la sola apposizione di lapide di chiusura.
3. Le sepolture a sistema di tumulazione in manufatti d'opera costruiti dal Comune sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
4. Ogni sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del cofano funebre, della cassetta ovvero dell'urna cineraria³⁰; nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più

²⁹ <<1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.>>.

³⁰ Solo nel caso di manufatti di nuova fondazione, le dimensioni non potranno essere inferiori alle misure statuite con Circolare Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993, paragrafo 13.2.

cassette, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza³¹.

5. I loculi nelle costruzioni di nuova fondazione avranno misure non inferiori alle seguenti: lunghezza m 2,25, larghezza m 0,75, e altezza m 0,70.

6. Gli ossari nelle nuove costruzioni avranno misure che non potranno essere inferiori a m 0,70, m 0,30 e m 0,30; nell'ossario è permessa la collocazione di una o più cassette o urne cinerarie in relazione alla capienza e senza alcuna partizione muraria frapposta e senza muratura di tamponamento.

7. Le nicchie cinerarie nelle nuove costruzioni avranno misure che non potranno essere inferiori a m 0,30, m 0,30 e m 0,50; nella nicchia è permessa la collocazione di una o più urne cinerarie, in relazione alla capienza e senza alcuna partizione muraria frapposta e senza muratura di tamponamento.

8. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dell'attività si applicano le norme di cui all'art.76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285³².

Articolo 32-bis - Tumulazione aerata

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi è autorizzata la nuova costruzione di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati³³.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere; la neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive del loculo areato si applicano le norme di cui l'art. 14 bis (Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri), commi 2, 2 bis e 2 ter, della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34.

Articolo 33 - Deposito provvisorio

1. A richiesta di un appartenente alla famiglia del defunto o di colui che la rappresenta, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. L'utilizzo provvisorio è ammesso nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

3. La durata del deposito provvisorio è fissata con ordinanza sindacale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non sia superiore ai sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi.

4. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.

5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. È consentito, con modalità analoghe, il deposito provvisorio di cassette e di urne cinerarie.

7. È consentito il deposito provvisorio in loculo di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per il tempo strettamente necessario all'inoltro a cremazione; è fatto obbligo di accompagnare il deposito temporaneo

³¹ Si veda Circolare Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993, paragrafo 13.3.

³² << 1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.>>>

³³ Così statuisce l'art. 14 bis (Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri), comma 1, della legge regionale n. 34/2008.

con cartellino identificativo dell'identità del defunto (nome, cognome, data di decesso) e di annotare in apposito registro, di cui al successivo art. 76, la temporanea sua collocazione.

8. Il Sindaco disciplina con proprio provvedimento i criteri generali per il deposito temporaneo di cui al precedente comma 7, con riguardo all'individuazione dei loculi suscettibili di detto deposito ed al tempo di permanenza dei fenomeni cadaverici ivi deposti.

Articolo 34 – Deposito in cella frigorifera

1. Nel cimitero comunale, è installato un impianto frigorifero per la conservazione di cadaveri prima della deposizione nel cofano funebre e comunque dopo essersi completato il periodo di osservazione, salvi i casi di devastazione fisica (decapitazione, maciullamento, ecc.) e quelli nei quali il medico necroscopo ne avrà accertato la morte.

2. Non è consentito lo stazionamento nel frigorifero di feretri, salvo diversa disposizione emessa dall'autorità sanitaria locale.

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35 - Esumazioni ordinaria

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni³⁴, salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 34/2008³⁵ per la riduzione del turno di rotazione.

2. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati e di cui al successivo comma 7.

3. Annualmente il servizio di custodia cura la stesura di elenchi, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria; tale elenco è pubblicato nella pagina *web* istituzionale del comune e resta esposto all'albo cimiteriale; tale adempimento non è condizionato dall'assenso dei congiunti del defunto.

4. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

5. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

6. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrizzato si applica quanto disposto nel successivo art. 39.

7. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa presso il campo degli indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile per esiti cadaverici; a garanzia del decoro del cimitero, nelle operazioni di reinumazione non potranno essere riutilizzati materiali di spoglio e manufatti lapidei già rimossi;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale combustibile per esiti cadaverici.

8. Per i resti mortali da reinumare, il presente Regolamento statuisce di applicare le procedure e le modalità indicate al paragrafo 2 della circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10³⁶: il tempo di reinumazione viene stabilito in anni due.

9. Il personale necroforo che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 36 – Estumulazione ordinaria

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a venti anni, salva la disposizione di cui all'art. 32 bis, comma 2.

2. Annualmente il servizio di custodia cura la stesura di elenchi, con l'indicazione dei cadaveri riposti in loculi per i quali è attivabile l'estumulazione ordinaria; tale elenco è pubblicato nella pagina *web* istituzionale del comune e resta esposto all'albo cimiteriale; tale adempimento non è condizionato dall'assenso dei congiunti del defunto.

3. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

5. Nel caso che il cadavere estumulato si presenti completamente scheletrizzato si applica quanto disposto nel successivo art. 39.

6. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere estumulato il resto mortale potrà:

³⁴ Così statuisce l'art.82 del D.P.R. n. 285/1990.

³⁵ <<Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.>>.

³⁶ <<Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, (...). Il tempo di reinumazione viene stabilito in (...) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.>>.

- a) essere trasferito in fossa presso il campo degli indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile per esiti cadaverici;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale combustibile per esiti cadaverici.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della estumulazione e solo nel caso di sepoltura individuale nella disponibilità di soggetti diversi dal Comune, il Sindaco può autorizzare la successiva ritumulazione dei resti mortali non mineralizzati, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
8. Il personale necroforo che esegue l'estumulazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
9. Per i resti mortali da inumare o ritumulare, il presente Regolamento statuisce di applicare le procedure e le modalità indicate ai paragrafi 2 e 3 della citata circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10³⁷.

Articolo 37 - Esumazione ed estumulazione straordinarie

1. L'esumazione e la estumulazione straordinarie dei feretri può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione sindacale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero; sono vietate l'esumazione e la estumulazione prima del prescritto periodo di rotazione o tumulazione, per la cremazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi³⁸, salva diversa disposizione dell'autorità sanitaria locale.
2. Le esumazioni straordinarie su istanza di familiari del deceduto si possono effettuare solo nel periodo da ottobre ad aprile³⁹. Quelle per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità: quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva e diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che la ASL competente territorialmente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente a persone decedute per malattie infettive e diffuse.

Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta, traslazione e collocazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è considerato onere di pubblica funzione ed è posto a carico del Comune. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro.
4. Nella circostanza di cui al precedente comma 3, è fatto salvo il recupero forzoso della tariffa delle operazioni cimiteriali eseguite; qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal Comune senza aggravii di spesa per gli stessi familiari.

Articolo 39 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito la collocazione della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un feretro. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 40 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti

³⁷ <<[In caso di estumulazione] è altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali [ora, il personale che esegue le attività necroforiche] constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio". È consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, (...)>>.

³⁸ Statuisce l'art. 13 (Dispersione delle ceneri e affidamento), comma 4, della legge regionale n. 34/2008: << È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. (...)>>.

³⁹ Si veda l'art. 84, comma 1 lett. a), del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.

secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 41 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o estumulazioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o l'estumulazione, passano in proprietà (demanio) del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli con il metodo dell'asta pubblica o, altrimenti, disporne per la relativa distruzione e smaltimento, secondo le prescrizioni di cui all'art. 40 che precede.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero.

Capo V - Cremazione e cinerari

Articolo 42 - Avvio al crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale ordinariamente dell'impianto funzionante più vicino; può concordare condizioni prestazionali con uno degli impianti in esercizio nel territorio regionale.
2. I feretri che per cause di forza maggiore non possono essere avviati immediatamente a cremazione vengono depositati nella camera mortuaria.
3. Il deposito non può superare la durata di cinque giorni successivi alla data di decesso; la prolungata permanenza oltre il quinto giorno è assoggettata al pagamento di tariffa, salva diversa disposizione dell'autorità sanitaria locale che può disporre l'inoltro del feretro, a spese del soggetto richiedente la cremazione, presso un impianto disponibile alla richiesta cremazione, anche diverso da quello di cui al comma 1.
4. Su richiesta dei parenti del defunto, comunque, il feretro può essere inoltrato ad impianto crematorio diverso da quello di cui al comma 1.

Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa dal Sindaco del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2) - l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
(ovvero)
- dichiarazione autografa del defunto, sodale di confraternite che garantiscano ai propri iscritti la pratica della cremazione;
l'iscrizione alle associazioni di cui al primo alinea del punto 2 e la dichiarazione autografa ad essere cremati rilasciata all'ente confraternale di cui al secondo alinea dello stesso punto 2, valgono anche contro il parere dei familiari;
 - 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge/unito civilmente o, in difetto, del parente più prossimo⁴⁰ e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata al Sindaco del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata al Sindaco del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale al Comune di ultima residenza del defunto;
 - 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo stesso Comune o qui sepolte.

Articolo 44 - Urne cinerarie e loro affidamento

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

⁴⁰ Il grado di prossimità è individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e, in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, ossario o loculo, salvo gli stessi interessati dispongano per la collocazione in sepoltura privata presso il cimitero o in cinerario comune ovvero in ambienti di edifici di culto a ciò predisposti, esterni all'area cimiteriale.
4. Il trasferimento delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri.
5. In caso di affidamento personale dell'urna, la consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato a cura del servizio di custodia presso il cimitero ed uno da chi prende in consegna l'urna; il terzo esemplare deve essere trasmesso all'Ufficiale di stato civile perché annoti in apposito registro le generalità dell'affidatario e del defunto.
6. In caso di deposito dell'urna presso edifici di culto, una copia del verbale dovrà essere rilasciata al responsabile dell'Ente che ha la gestione dell'edificio; egli, in qualità di affidatario, avrà cura di annotare in proprio registro il deposito dell'urna e la sua collocazione in nicchia appositamente numerata.

Articolo 45 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 13 (Dispersione delle ceneri e affidamento) della legge regionale n. 34/2008⁴¹ e dell'art 13 (Dispersione delle ceneri) del regolamento regionale n. 8/2015⁴².
2. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità previste per la cremazione dal precedente art. 43⁴³.
3. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già depositate presso una struttura cimiteriale, l'autorizzazione compete al Sindaco del Comune ove sono custodite le ceneri.
4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge/unito civilmente o da altro parente avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre.
6. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita:

⁴¹ <<(…) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.>>.

⁴² <<1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2) La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

4) La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'art. 13 della legge regionale n.34/2008 [cfr.: nota 40].

5) La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.

E' vietata: a. nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(codice della strada); b. in edifici o altri luoghi chiusi.

6) La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

7) L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.

8) In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. È fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

9) Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

10) Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

11) I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

12) La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune della Regione Puglia nel cui territorio è stata richiesta la dispersione.

13) La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune. Il Regolamento Comunale può prevedere altri casi di ammissibilità.>>.

⁴³ Si vedano, a riguardo, i citati art. 13 della legge regionale n. 34/2008 e art. 13, c. 2, del regolamento regionale n. 8/2015.

- a) in mare, nei tratti non antropizzati e prospicienti edifici;
- b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
- c) all'interno del cimitero in area o manufatto all'uopo individuato.

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Articolo 46 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza sindacale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso

1. Il cimitero è ordinariamente accessibile ai pedoni attraverso gli ingressi di via Crocifisso.
2. Compatibilmente con l'organizzazione della vigilanza al fine di garantire una efficace sicurezza dei visitatori, il personale di custodia consente ai cittadini con difficoltà motorie l'accesso dagli ingressi secondari concordando previamente i percorsi e gli orari.
3. Le persone che intendano recarsi a visitare i defunti in compagnia dei propri animali d'affezione o da compagnia dovranno:
 - utilizzare sempre il guinzaglio ed avere al seguito una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli altri animali oppure su richiesta del personale addetto al servizio di custodia;
 - raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali, così da mantenere e preservare lo stato di igiene ed il decoro del particolare luogo, e di depositarle nei contenitori per i rifiuti; tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e quelle con gravi difficoltà motorie;
 - vigilare con la massima attenzione affinché gli animali non arrechino alcun disturbo agli altri visitatori né creino disordine, con il loro comportamento, alla sacralità dei luoghi.
4. La circolazione dei veicoli privati all'intero del cimitero è disciplinata con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 48 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato:
 - a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
 - b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
 - c) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto proprio senza la preventiva autorizzazione del servizio di custodia;
 - e) calpestare e danneggiare aiuole, imbrattare lapidi o muri;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - g) operare volantinaggio;
 - h) esercitare qualsiasi forma di commercio;
 - i) assistere a operazioni di disseppellimento di cadaveri non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
 - j) accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione.

Articolo 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nel cimitero commissionando loro prestazioni e forniture, secondo l'art. 65.
2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo non sono consentite espressioni lesive del decoro del luogo.
3. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano.
4. Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria ha facoltà di far rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla presente normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica impartita giusta citato art. 65, salvi i poteri sanzionatori del Responsabile del Servizio tecnico comunale di cui all'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) del D.P.R. 6 giugno

2001, n. 380⁴⁴.

5. Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Capo VII - Sepolture extracimiteriali

Articolo 50 – Tumulazione privilegiata

1. La tumultazione privilegiata prevista dagli art. 341 del R.D. 1265/1934⁴⁵ è la tumultazione del cadavere o il deposito di resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'art. 51, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze, o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze, ovvero quando è richiesta nei confronti di membri di comunità religiose o enti ecclesiastici.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sulla base di atto deliberativo della Giunta Comunale secondo le statuizioni dell'art. 6 (Funzioni autorizzative e di vigilanza), comma 2, della legge regionale n. 34/2008⁴⁶.

Articolo 51 - Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'art. 105 D.P.R. 285/1990⁴⁷, destinate alla sepoltura di cadaveri, di resti mortali al di fuori del cimitero, ovvero la riconversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Sindaco, sulla base di atto deliberativo della Giunta Comunale.

2. Le cappelle sono circondate da un'area di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella prevista per i cimiteri e gravata da vincolo di inedificabilità.

3. Le cappelle destinate a ricevere unicamente resti mortali non soggiacciono all'obbligo di cui al precedente comma 2⁴⁸.

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 52 - Sepolture private

1. Le concessioni, di natura traslativa, creano in capo al privato concessionario un diritto soggettivo perfetto, di natura reale particolare, la cui manifestazione è rappresentata o dalla futura edificazione o dalla disponibilità del manufatto destinato alla sepoltura.

2. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui al precedente art. 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o realizzati da un operatore economico al quale il Comune abbia affidato un contratto di concessione di lavori o di servizi.

3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumultazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

4. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune o dal soggetto concessionario riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie cinerarie, etc.);

⁴⁴ <<Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. (...)>>.

⁴⁵ <<Il Ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumultazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumultazione avvenga con le garanzie stabilite nel Regolamento di polizia mortuaria.>>.

⁴⁶ <<Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o di ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'ASL territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri [ndr: il riferimento alle ceneri parrebbe un refuso del legislatore, giacché l'affidamento delle ceneri è disciplinato dall'art. 13 della L.R. n. 34/2008] o di ossa umane in altri luoghi quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.>>.

⁴⁷ <<A norma dall'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumultazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumultazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente Regolamento. Detta tumultazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.>>.

⁴⁸ Si veda, a riguardo, l'art. 340, comma 2, del R.D. 1265/1934.

b) sepolture per famiglie e collettività (bilocoli, archi a più posti, campi, tombe di famiglia, etc.).

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni di cui al Titolo II, Capo IV rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

8. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio contratti, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, non cedibile a terzi, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di soggetto concedente di cui è titolare il Comune.

10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 53 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato⁴⁹.

2. La durata è fissata:

- a) in novantanove anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in novantanove anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in venti anni per i loculi stagni individuali;
- d) in dieci anni per i loculi areati individuali.

3. All'avvenuto spirare della durata di cui al precedente comma 2, a richiesta degli interessati, è consentito:

- per le concessioni *sub a)* e *sub b)*, il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa;
- per le concessioni *sub c)* di loculi nella disponibilità del Comune, deve obbligatoriamente provvedersi alla esumazione del cadavere;
- per le concessioni *sub c)* di loculi nella disponibilità di altro soggetto giuridico (es.: sodalizi confraternali), valgono i patti che regolano rapporti interni allo stesso soggetto, fermo il tempo di permanenza almeno trentennale del feretro nel loculo.

4. Nel caso di prossima estinzione della concessione *sub c)* di loculi nella disponibilità del Comune, di durata originaria novantanovenne, è consentito il prolungamento della stessa concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente al tempo residuo di efficacia della concessione medesima, a raggiungere gli anni di turnazione prescritti.

5. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito dalla tariffa in vigore al momento della richiesta in quota proporzionale alla durata dello stesso prolungamento.

Articolo 54 - Modalità di concessione

1. L'assegnazione di loculi, ossari o nicchie cinerarie avviene per ordine progressivo - procedendo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra - delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora del decesso, per i loculi; il protocollo di presentazione della domanda di concessione, per gli altri manufatti concedibili *sub b)* del precedente art. 53, comma 2.

2. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previo avviso pubblico e secondo i criteri ivi definiti.

3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 55 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte in vita al sodalizio concessionario (confraternita, congregazione e ordine religiosi ecc.), fino al completamento della capienza del sepulcro.

2. Ai fini dell'applicazione sia dell'art. 93, commi 1 e 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285⁵⁰ la famiglia del

⁴⁹ Così ha statuito l'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁵⁰ << 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti e' riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepulcro.

concessionario è da intendersi così composta:

- il coniuge o l'unito civilmente;
 - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - i generi e le nuore;
 - i conviventi di fatto del concessionario o dei suoi aventi titolo, con i limiti di cui al successivo comma 5.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione di atto notorio da presentare al Servizio di polizia mortuaria. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
5. Nel caso di convivenza con i titolari della concessione ovvero con i suoi eredi varranno solo le esplicite statuizioni del contratto di convivenza eventualmente disciplinante i rapporti patrimoniali.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari (quale ad esempio la qualità di erede testamentario) va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Articolo 56 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'atto concessorio ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

Articolo 57 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza⁵¹; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali; tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio contratti comunale.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune stesso.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio contratti esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato.

1. Non si dà luogo alla rinuncia di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerite nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.>>.

⁵¹ Trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dunque: <<(…) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.>>

non è stata occupata o quando, essendo già stata occupata, il defunto sia trasferito in altra sede.

2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 59 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere edilizie necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue (rilasciate ante il 1942), in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 60 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario privato o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma 3 successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue (rilasciate ante il 1942), in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3. Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte del Servizio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 61 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285⁵², è facoltà del comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso - anche perpetuo - quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi le suddette circostanze, la concessione in vita è revocata dal Responsabile del Servizio contratti, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in zona o costruzione indicati dal comune, rimanendo a carico del Comune le spese per la deposizione del defunto, dal vecchio sepolcro al nuovo.

Articolo 62 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro il termine previsto nell'atto di concessione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 54;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla costruzione delle

⁵² << Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.>>.

- opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio contratti, sulla base dell'accertamento dei relativi presupposti compiuto dal Responsabile del Servizio di polizia cimiteriale.

Articolo 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione di cadavere, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Il Responsabile del Servizio tecnico comunale disporrà per la demolizione dei manufatti o per gli interventi manutentivi degli stessi.

Articolo 64 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili di esse.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Articolo 65 - Lavori edili al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere edilizie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Qualunque installazione, lapide o tomba a raso, deve riportare il numero d'ordine assegnato al relativo loculo o fossa.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere previamente autorizzata da apposito atto legittimante rilasciato dal Servizio tecnico competente in materia di edilizia privata, in coerenza con la disciplina di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia.
4. È vietato agli imprenditori svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di effettuare opere di manutenzione ordinaria (gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti) nonché di collocare, lapidi, monumenti e similari, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

Articolo 66 - Responsabilità - Deposito cauzionale per consumi

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 67 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 68 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e lavorazione malte e conglomerati.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Articolo 69 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è contenuto nell'orario di apertura al pubblico del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dal Servizio tecnico comunale.

Articolo 70 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 71 - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati ed ai titoli legittimanti formalizzati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Servizio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e di comunità.

Capo II - Imprese pompe funebri e attività funebre

Articolo 72 - Attività Funebre

1. L'attività funebre è svolta da imprese pubbliche o private, che abbiano provveduto a darne comunicazione prevista per l'avvio di agenzia di affari al Questore *ex art.* 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, ed abbiano provveduto all'inoltro di SCIA al Servizio attività produttive comunale in cui ha sede legale l'impresa e fornisce un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) vendita di cofani funebri e altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
 - b) autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
 - c) autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali;
 - d) gestione di una struttura funeraria;
 - e) attività di tanatoprassi e tanatoestetica.
2. Sono funzioni amministrative del Comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale della ASL:
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
3. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
4. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza o di ospitalità per anziani;
 - b) di svolgere attività di tipo commerciale entro le aree cimiteriali ovvero in uffici e locali del Comune;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
5. Le imprese debbono esibire all'interno della propria sede commerciale il listino prezzi delle diverse tipologie di funerale e debbono comunicarlo al Servizio attività produttive comunale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 73 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Sono causa di sospensione temporanea:
 - a) il proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali;
 - b) l'irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - c) il mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - d) la mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - e) la mancata prestazione del servizio;
 - f) l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge.

2. La sospensione temporanea è disposta dal Responsabile del Servizio attività produttive comunale per un periodo minimo di 10 giorni e massimo di 60 giorni⁵³.

3. Sono causa di revoca:

- a) il ripetersi, in periodo di sospensione, dei comportamenti indicati nella lett. a) del comma 1;
- b) l'abuso ripetuto e contestato nell'esazione di un corrispettivo in misura superiore a quella prevista dal listino prezzi e dal costo delle diverse tipologie di funerale;
- c) la mancata esibizione, a richiesta del Comune, dell'elenco del personale adibito al servizio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Articolo 74 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza e conoscenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività edilizia o altro, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Articolo 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero, conformemente al Piano regolatore cimiteriale di cui al precedente art.28, è riservata apposita zona ove, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, potrà disporsi per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione/inumazione di salme ovvero deposito di ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Servizio di custodia per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. Il registro, preferibilmente in formato elettronico, deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Articolo 77 - Schedario dei defunti e scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

2. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la

⁵³ Così statuisce l'art. 9, comma 2 del regolamento regionale n.8/2015.

sepoltura.

Capo II - Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione.
2. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salva diversa determinazione del Sindaco quale autorità sanitaria locale.
3. Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976⁵⁴, mantengono il carattere di perpetuità e non possono essere revocate, potendosi solo disporre l'estinzione per effetto della soppressione del cimitero, con contestuale concessione di un corrispondente spazio cimiteriale nel nuovo cimitero.
4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 recante approvazione del *Regolamento di polizia mortuaria*, poi abrogato, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
5. Tutti gli atti della materia cimiteriale, configgenti con il presente Regolamento cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Articolo 79 - Cautele

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di dissenso manifestato, prevale la volontà nell'ordine di: coniuge o unito civilmente, discendenti, ascendenti, parenti di secondo grado a salire.
2. In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue; esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 80 - Tariffe

1. La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento della Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale, nonché, per le nuove costruzioni da parte dei privati, la misura dei depositi cauzionali per le spese di consumi e per i ripristini.
3. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 81 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore e a quelle regionali emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

TITOLO VI - SANZIONI

Capo I - Accertamento ed applicazione sanzioni amministrative

Articolo 82 - Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili e, in ogni caso, senza pregiudizio dell'azione penale, si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge n. 689/1981.
2. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica la disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 34 del 15 dicembre 2008, secondo cui <<l'importo delle sanzioni applicabili in caso di

⁵⁴ È la data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, recante approvazione del *Regolamento di Polizia Mortuaria*, provvedimento abrogato dal d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285)

violazione (...) non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9.000,00>>, nonché l'art. 35 (sanzioni amministrative) del regolamento regionale 11 marzo 2015, n.8⁵⁵.

3. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge n. 689/1981.

4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore di cui al successivo art. 85.

Articolo 83 - Sanzioni

1. Le fattispecie di violazione al presente regolamento, le relative sanzioni e le corrispondenti misure ripristinatorie sono tassativamente indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. L'uso di concessioni o di atti di assenso comunque denominati non conforme alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare l'adozione della decadenza della concessione o la revoca dell'atto di assenso.

3. Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di assenso, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino e per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

4. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 84 - Pagamento in misura ridotta

1. A fronte della violazione di disposizioni del presente Regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 85 - Accertamento degli illeciti

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il Sindaco, con decreto motivato, abilita altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Articolo 86 - Ordinanze di ingiunzione o di archiviazione

1. Con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria viene individuato quale *autorità competente* a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi e documenti, da parte del trasgressore.

2. In ogni caso non potrà essere identificato quale *autorità competente* il Responsabile del Servizio cui appartiene il soggetto accertatore, al fine di salvaguardare la terzietà dell'organo giudicante rispetto ai soggetti che accertano la violazione.

3. L'*autorità competente*, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza del verbale di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola

⁵⁵ <<1) Per le violazioni delle disposizioni della Legge Regionale n. 34/08 e del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel D.lgs 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a. da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dal comma 5 dell'art.15 della L.R. 34/08;

b. da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui agli artt. 10 e 10/bis L.R. 34/08;

c. da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3, art. 16 della L.R. 34/08.

Per le altre infrazioni,

d. da € 300,00 a € 600,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap II e Cap III del presente Regolamento;

e. da € 25,00 a € 500,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap V del presente Regolamento;

2) Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel bilancio Comunale.

3) Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate nel bilancio Regionale.>>.

integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TABELLA DELLE SANZIONI

| N. | Infrazione | Sanzione pecuniaria | Riduzione pagamento entro 60 gg | Eventuale sanzione accessoria | Proventi |
|----|---|----------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| 1 | Art.16 (Trasporti funebri) | Da € 300,00 a € 600,00 | € 200,00 | Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno | Comune |
| 2 | Art.17 (Trasporti di salma) | Da € 1.000,00 a € 2.000,00 | € 666,66 | Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno | Regione Puglia |
| 3 | Art.18 (Trasporti di cadavere) | Da € 1.000,00 a € 2.000,00 | € 666,66 | Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno | Regione Puglia |
| 4 | Art.47 (Disciplina ingresso) | Da € 250,00 a € 1.200,00 | € 400,00 | | Comune |
| 5 | Art.48 (Divieti speciali) | Da € 250,00 a € 1.200,00 | € 400,00 | | Comune |
| 6 | Art.49 (Epigrafi, monumenti e ornamenti) | Da € 250,00 a € 750,00 | € 250,00 | Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi | Comune |
| 7 | Art.57 (Subentro familiare nella concessione), c.6 | Da € 250,00 a € 1.200,00 | € 400,00 | | Comune |
| 8 | Art.65 (Lavori edili al cimitero) | Da € 1.000,00 a € 4.500,00 | € 1.500,00 | Sospensione permesso d'ingresso per 60 g. | Comune |
| 9 | Art.67 (Recinzione aree – materiali di scavo) | Da € 250,00 a € 2.000,00 | € 500,00 | Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione ingresso per gg. 10 | Comune |
| 10 | Art.68 (Introduzione e deposito di materiali) | Da € 500,00 a € 3.000,00 | € 1.000,00 | Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione ingresso per gg. 10 | Comune |
| 11 | Art.69 (Orario di lavoro per le imprese) | Da € 500,00 a € 3.000,00 | € 1.000,00 | Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione ingresso per gg. 10 | Comune |
| 12 | Art. 72 (Attività funebre Requisiti) | Da € 500,00 a € 1.000,00 | € 333,33 | Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno | Regione Puglia |
| 13 | Art.73 (Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione), c.1 | Da € 300,00 a € 600,00 | € 200,00 | Sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno | Comune |
| 14 | Art.73 (Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione), c.1 lett.a) | Da € 3.000,00 a € 9.000,00 | € 3.000,00 | Sospensione immediata dell'attività. Revoca dell'autorizzazione per fatto grave. | Regione Puglia |
| 15 | Altre violazioni al presente Regolamento | Da € 250,00 a € 750,00 | € 250,00 | Ripristino stato dei luoghi laddove previsto. | Comune |